

# ACCORDI FISCALI RUBIK: TUTELA DELLA PRIVACY, DELL'EVASIONE, DEL GETTITO O DI TUTT'E TRE?

di Giuseppe Marino  
06 aprile 2012

Provate ad immaginare: sareste disposti a pagare perch  tutte le informazioni che vi riguardano (personali, familiari, patrimoniali e finanziarie) rimangano sconosciute ai terzi? E se lo faceste, vi sentireste pi  tutelati o meno tutelati nello Stato cui appartenete? Indubbiamente lo stile di vita che conducete sarebbe comunque un indizio della vostra capacit  contributiva per il contesto sociale in cui si ambienta la vostra esistenza, ma nulla di pi , e questo potrebbe forse significare che la collettivit , a parit  di gettito erariale, sarebbe pi  propensa a farsi i fatti propri pi  che i fatti degli altri.

Porsi questa domanda non   banale perch  aiuta a capire la prospettiva con la quale la Svizzera ha spinto per concludere nel corso del 2011 due accordi fiscali (Regno Unito e Germania) che hanno l'effetto di destabilizzare non poco l'ordine di fiscalit  internazionale ed europeo costituito sulla sacralit  (aggiungerei, ipocrisia) dello scambio di informazioni a tutti i costi per combattere il virus dell'evasione fiscale internazionale. Gli accordi, qualora lo scambio delle ratifiche si concretizzer , entreranno in vigore all'inizio del 2013.

Nello specifico, l'accordo siglato tra Berna e Berlino prevede che i futuri redditi finanziari degli investitori tedeschi che hanno patrimoni non dichiarati in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta anonima "liberatoria", la cui aliquota   stata fissata al 26,375%. Questo tasso corrisponde all'aliquota in vigore in Germania, pi  il supplemento di solidariet  tedesco. Quando entrer  in vigore l'intesa, il contribuente potr  anche autodenunciarsi, dichiarando i propri redditi alle autorit  tedesche, senza incorrere in conseguenze amministrative e penali.

L'accordo si occupa anche del passato: per i capitali depositati da anni su conti in Svizzera vi sar  un versamento anonimo. L'ammontare di questo osciller  tra il 19% e il 34% del valore dei patrimoni e dipender  dal numero degli anni e dal variare dei depositi. Secondo le banche elvetiche, l'aliquota media per il pregresso dovrebbe essere del 25 per cento. Le banche svizzere dovranno anticipare un importo di 2 miliardi di franchi sul pregresso. Questo ammontare sar  suddiviso tra le banche che alla fine del 2010 avevano clienti tedeschi, proporzionalmente agli importi depositati.

Gli intermediari bancari potranno recuperare, poi, questi soldi una volta che i clienti tedeschi avranno pagato il relativo quantum per il passato. Il Fisco tedesco potr , inoltre, presentare in futuro domande di informazioni con il nome del cliente, non necessariamente con quello della banca. Queste istanze saranno limitate e dovranno basarsi su motivi plausibili. Per un periodo di due anni il numero dei suddetti documenti sar  compreso tra 750 e 999, con un possibile adeguamento sulla base dei risultati ottenuti. La ricerca indiscriminata di informazioni, la cd. Fishing expedition, sar  esclusa. In pratica la Svizzera, con tale accordo, respinger  lo scambio di informazioni automatico, concedendo, per , assistenza ampliata in casi mirati. Vi sar  un accesso migliore sui rispettivi mercati finanziari e quindi sar  semplificata l'applicazione delle procedure per le banche svizzere in Germania.

  importante sottolineare che tale accordo, definito di Rubik in omaggio al meccanismo del cubo cromatico, tende a conciliare i diversi interessi delle parti in causa: le persone fisiche sia nella veste di contribuenti che di clienti, le banche e gli interessi erariali e finanziari degli Stati coinvolti<sup>1</sup>, siano essi Stati di residenza o della fonte. In particolare:

- i contribuenti, assolta l'imposta anonima liberatoria (sia per le inadempienze pregresse che per i redditi futuri), saranno considerati fiscalmente adempienti anche verso lo Stato di residenza (Germania) e non saranno tenuti a dichiarare alle rispettive autorit  fiscali, salvo il caso in cui optassero per l'auto-dichiarazione, i patrimoni detenuti nello Stato della fonte (Svizzera);

- il segreto bancario svizzero inteso come tutela della sfera privata, slegato dal tema del contrasto all'evasione fiscale, ne esce rafforzato; difatti, la definitiva entrata in vigore di tali accordi accantonerebbe lo scambio d'informazione tout court e favorirebbe solo l'inoltro di richieste ancorché mirate, limitate e approfondite;

- quando gli accordi in commento saranno definitivamente vigenti, l'erario dello Stato di residenza del cliente della banca svizzera beneficerà di un gettito immediato derivante dalle somme versate dalle banche svizzere per la sanatoria dell'illecito pregresso e di un'entrata strutturale pur se tratta da un'imposta anonima;

- le banche dei Paesi coinvolti, invece, usufruiranno di un ingresso agevolato e reciproco nei mercati finanziari degli Stati contraenti. Dopo la Germania, più intelligentemente il Regno Unito che già ha qualcosa di simile con il Liechtenstein: Berna ha siglato anche con Londra un'intesa per un'imposta anonima "eliberatoria" di cambio del mantenimento del segreto bancario, che sarà allineata alle aliquote inglesi ma leggermente inferiori (il 27% sui redditi di capitale, il 40% per i dividendi, il 48% sugli interessi ed altri redditi). Per quel che riguarda la sanatoria per il passato, è prevista un'aliquota massimale sui patrimoni, in relazione agli importi e agli anni di possesso. Si prevede che l'aliquota media per il regresso si aggirerà tra il 20% ed il 25%. Le banche svizzere, anche in questo caso, anticiperanno un importo sul pregresso, pari a 500 milioni di franchi, che recupereranno in seguito, una volta arrivati i versamenti dei cittadini britannici all'erario di Londra, attraverso la Svizzera. Non solo, ma il 20 marzo 2012 Berna e Londra hanno firmato un protocollo (significativamente a Bruxelles) con cui sono state eliminate le preoccupazioni della Commissione UE in ordine alla compatibilità dell'accordo base con il diritto dell'Unione Europea: (i) nessun prelievo è riscosso sui pagamenti di interesse se è stata prelevata l'euro ritenuta (35%) e, se del caso, occorrerà prestare un pagamento liberatorio del 13%, e (ii) Londra verserà all'UE una parte delle entrate derivanti dalla regolarizzazione del passato per tacitare le pretese europee in relazione all'imposta sul valore aggiunto. In data 30 marzo 2012 il Governo tedesco ha comunicato la piena disponibilità a fare altrettanto.

E l'Italia? Le proiezioni elaborate su un possibile accordo Italia - Svizzera, dimostrano che l'Italia incasserebbe circa 9 miliardi di euro. Qualora tra il Governo italiano e quello elvetico vi fosse un'intesa a livello internazionale, mutuando il modello tedesco, si avrebbe un'entrata - una tantum - straordinaria compresa tra i 5.2 e i 9.2 miliardi di euro (nell'ipotesi ottimistica che i capitali stimati, i.e. 130-230 miliardi di euro emergano integralmente), con un'anticipazione sicura che potrebbe oscillare attorno ai 2 miliardi, versata direttamente dalla comunità bancaria svizzera. E non c'è molto tempo per pensarci poiché è intuitivo immaginare che molti potrebbero stare approfittando di questa indecisione per spostare in altri lidi le proprie finanze con la conseguenza che quando si dovesse negoziare l'anticipo in contanti le cifre rischierebbero di essere ben inferiori dai 2 miliardi di franchi concessi ai tedeschi.

Un accordo con la Svizzera, come quello siglato dal Regno Unito e dalla Germania, potrebbe risolvere la questione della ricorrente detenzione illecita dei capitali in Svizzera<sup>2</sup> e, allo stesso tempo, garantire gettito fresco, volto ad alleviare la situazione economica italiana. Il problema fondamentale di siffatta intesa è rappresentato da un unico punto: le banche elvetiche conserveranno il segreto bancario e, quindi, continueranno a garantire l'anonimato ai clienti che lo richiederanno (anche se provvederanno, in qualità di sostituto d'imposta, ad applicare una sorta di maxi-ritenuta salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria).

Questo tipo di accordi destabilizza l'ordine della fiscalità internazionale ed europea come conosciuto finora per i seguenti motivi: (i) va oltre l'euro-ritenuta sul risparmio che oggi si applica solo sugli interessi e non anche sul capitale; (ii) va oltre le convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni poiché nella classica ripartizione della sovranità impositiva tra Stato di residenza e Stato della fonte, qui lo Stato della fonte preleva e versa un'imposta con aliquote pari a quelle previste nello Stato di residenza, ma senza fornire informazioni; e (iii) va oltre gli accordi OCSE sullo scambio di informazioni (TIEA) e le direttive comunitarie obsolete prima ancora di dare i loro frutti. Chi scrive crede fermamente che l'introduzione di una tassazione di effetto equivalente allo scambio di informazioni sia una soluzione pragmatica in linea con la odierna globalizzazione dell'economia. In diritto tributario "pecunia non olet", e riempirlo esclusivamente di messaggi ideologici ("pagare tutti per pagare meno", "chi vive alle spese degli altri danneggia tutti", "l'evasore offre pane avvelenato ai propri figli", "un peccatore" etc..) può essere bello ma inutile.

Gli intermediari finanziari sono il delicato anello di questo ragionamento e devono porsi sia come sostituti internazionali d'imposta che come i "guardiani" della trasparenza finanziaria in prevenzione al riciclaggio di denaro eccezion fatta per il reato presupposto di evasione fiscale.

L'ideale sarebbe che l'Europa desse una risposta decisa ed uniforme a questa complessa ed affascinante "provocazione", elevando al rango di Euro Rubik la proposta di modifica della direttiva sul risparmio in gestazione presso la Commissione UE. E lasciamo all'Amministrazione finanziaria italiana l'utilizzo delle informazioni territorialmente disponibili fintanto che non vi naufraga dolcemente dentro, perché in una fiscalità di massa averne troppe potrebbe arrivare a significare non averne proprio.

1. La politica tributaria svizzera in materia "ben delineata in AA.VV., Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali, a cura di Samuele Vorpe, edito dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano, 2011, nonché nel volume di P. Bernasconi, Banche e imprese nel procedimento penale, Lugano, 2011.

2. Il fenomeno della "effuoriuscita di risorse finanziarie", destinazione Svizzera, ha preso il via con gli anni di piombo e, dopo un periodo di apparente quiete, ha ripreso vigore a seguito dell'acuirsi del debito sovrano europeo e dell'adozione di misure draconiane adottate dal Governo al fine di ridurre il deficit nonché il debito pubblico. E' tuttavia opportuno chiarire che la globalizzazione dell'economia impone oggi di parlare di "detenzione all'estero di capitali già prodotti al di fuori del territorio dello Stato", più che di "effuoriuscita o fuga di capitali dall'Italia".